CORTE COSTITUZIONALE

18-29 aprile 1996, n. 135

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui prevede la detrazione del seggio spettante al candidato sindaco non eletto in sede di ballottaggio dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate con detto candidato solo nel primo turno e che nel secondo turno hanno aderito a una diversa coalizione.

Omissis.

CONSIDERATO IN DIRITTO. - 1. La questione di legittimità costituzionale concerne i criteri stabiliti dall'art. 7, comma 7, l. 25 marzo 1993 n. 81, per l'assegnazione del seggio di consigliere comunale al candidato sindaco non eletto a tale carica. Questa disposizione, nel contesto della disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento con più liste, il seggio attribuito al candidato non eletto sindaco è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ritiene che la prededuzione dai seggi da attribuire in consiglio comunale al raggruppamento di liste collegate nel secondo turno operi sia per il candidato sindaco con esse collegato nel ballottaggio, sia per il candidato sindaco che non ha partecipato al ballottaggio, ma che era collegato nel primo turno con una lista, acceduta alla coalizione per il ballottaggio.

Così interpretata, la disposizione avrebbe l'effetto di sottrarre all'intera coalizione un seggio di consigliere che, non gravando sulla sola lista collegata al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, avvantaggerebbe quest'ultima lista, la quale, partecipando egualmente alla ripartizione degli altri seggi, otterrebbe una rappresentanza non proporzionata ai voti conseguiti. La norma sarebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali: con l'art. 3, perché sarebbe irragionevole trattare in modo identico fattispecie oggettivamente diverse; con l'art. 48, comma 2, in relazione al principio di sovranità popolare (art. 1, comma 2), perché l'eguaglianza del voto non riguarderebbe solo l'irrilevanza delle qualità personali di chi lo esprime, ma implicherebbe anche l'adozione di un criterio di maggioranza e di proporzionalità, per concretare la regola che è eletto chi ha più voti; con l'art. 51, comma 1, che garantisce l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; con l'art. 49, che implica il pari trattamento delle liste, da considerare come i partiti politici nel momento elettorale.

La questione non è fondata.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nel prospettare il dubbio di legittimità costituzionale, muove dal presupposto che il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimanga fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporti inoltre la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si è aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Con la conseguenza che la prededuzione del seggio di consigliere per il candidato alla carica di sindaco opererebbe sullo stesso raggruppamento per due diversi candidati: sia per quello che ha partecipato al ballottaggio in collegamento con tutte le liste del suo raggruppamento, sia per quello che non ha partecipato al ballottaggio, ma che era collegato al primo turno con una lista acceduta ad altro raggruppamento per il turno di ballottaggio. Sicché la prededuzione del seggio inciderebbe non solo sulla lista, o sulle liste, collegate con il candidato sindaco non eletto, ma anche su liste mai collegate con tale candidato.

Questo esito - denunziato come lesivo del principio di eguaglianza, irrazionale e distorsivo della espressione del voto e del pari trattamento dei candidati e delle liste elettorali - è del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge n. 81 del 1993, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato sindaco e del rappresentante di ciascuna lista. Pur consentendo ad una lista, collegata con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, di collegarsi al secondo turno con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, in modo da favorire l'aggregazione di liste in base all'affinità di programma politico-amministrativo unitariamente rappresentata dal comune ed unico

candidato sindaco, la legge non prevede affatto il trascinamento nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento.
La lettura del sistema delineato dalla legge, in ordine alla quale non si è formata una interpretazione consolidata, non è, dunque, quella prospettata dall'ordinanza di rimessione.
Se pur si ritiene, seguendo l'interpretazione più diffusamente proposta, che debba permanere l'effetto del collegamento dichiarato per il primo turno tra candidato sindaco e lista, anche quando quest'ultima modifichi la propria posizione e si colleghi per il secondo turno con altro candidato sindaco, ammesso al ballottaggio, la prededuzione del seggio di consigliere da assegnare al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non può che operare nell'ambito dei seggi da attribuire alla lista, o alle liste, collegate con tale candidato al primo turno.
Possono essere, dunque, agevolmente configurate interpretazioni diverse da quella presupposta dal giudice rimettente, le quali, escludendo la partecipazione di liste non collegate con il candidato sindaco, non eletto a tale carica, all'onere per l'attribuzione a questi di un seggio di consigliere, individuano un contenuto della disposizione privo di quegli effetti denunciati come irragionevolmente distorsivi dell'espressione del voto e del pari trattamento dei candidati e delle liste elettorali.
Rientra, poi, nei compiti del giudice del merito preferire una interpretazione, tra quelle possibili, che consenta di attribuire alla disposizione un significato compatibile con i principi costituzionali.

P. Q. M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 7, comma 7, l. 25 marzo 1993 n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 49 e 51, comma 1, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Omissis.